



**CITTA' DI BUCCHIANICO**

Provincia di Chieti

P.zza S. Camillo De Lellis n° 32

**REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI  
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE  
N.27/2012.**

**Approvato con la Delibera di C.C. n° 4 del 02.01.2015.**

## **TITOLO PRIMO - OGGETTO – DEFINIZIONI – CLASSIFICAZIONI**

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Uso e classificazioni impianti
- Art. 4 Tipologia della gestione

## **TITOLO SECONDO - COMPETENZE**

- Art. 5 Quadro delle competenze
- Art. 6 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 8 Competenze dei vari Responsabili

## **TITOLO TERZO - CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO**

- Art. 9 Soggetti affidatari
- Art. 10 Modalità di affidamento
- Art. 11 Modalità di utilizzo
- Art. 12 Utilizzo degli impianti sportivi scolastici
- Art. 13 Durata dell'assegnazione in gestione e/o uso degli impianti
- Art. 14 Rinuncia
- Art. 15 Sospensione
- Art. 16 Revoca
- Art. 17 Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

## **TITOLO QUARTO - CERTIFICAZIONI – SICUREZZA ED AGIBILITA' DEGLI IMPIANTI**

- Art. 18 Certificazione, sicurezza e agibilità impianti

## **TITOLO QUINTO -TARIFFE**

- Art. 19 Determinazione tariffe
- Art. 20 Modalità di pagamento
- Art. 21 Uso gratuito degli impianti

## **TITOLO SESTO - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE INDIRETTA**

- Art. 22 Criteri generali per l'affidamento in gestione indiretta
- Art. 23 Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale
- Art. 24 Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale
- Art. 25 Contabilità e rendiconto
- Art. 26 Revoca dell'affidamento in gestione indiretta
- Art. 27 Recesso del concessionario
- Art. 28 Cauzione
- Art. 29 Penali
- Art. 30 Responsabilità verso terzi

## **TITOLO PRIMO**

### **OGGETTO - DEFINIZIONI – CLASSIFICAZIONI**

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'uso e la gestione degli impianti sportivi, spazi sportivi e del tempo libero di proprietà del Comune di Bucchianico. Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
2. L'uso degli impianti sportivi è improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine sono da considerare di interesse generale:
  - l'attività sportivo-educativa per preadolescenti e adolescenti;
  - l'attività sportiva per le scuole;
  - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
  - l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
  - l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
3. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.
4. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni.
5. Il Comune di Bucchianico riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.
6. Il Comune di Bucchianico riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

#### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - per impianto, sia "l'impianto sportivo" che lo "spazio sportivo" come sotto descritti;
  - per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
  - per "spazio sportivo", il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
  - per "attività sportiva", la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
  - per "assegnazione in uso", il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, di uno spazio sportivo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento di determinate attività;
  - per "concessione in gestione", il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
  - per "impianto a rilevanza imprenditoriale", quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale;

- per "impianto senza rilevanza imprenditoriale", quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività, in esso svolte, riescono a produrre;
- per "contributo", l'importo che l'Amministrazione Comunale corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- per "tariffa", la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

### **Art. 3 – Uso e classificazione impianti**

1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso e alla gestione da parte della Federazione CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società Sportive, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, sociali, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

2. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico provvedere alla classificazione e al censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio.

### **Art. 4 – Tipologia della gestione**

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione Comunale.

2. La loro gestione può essere effettuata solamente con la con le seguenti modalità:

a) Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente, in economia, dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri Uffici.

b) Gestione indiretta

Si definiscono impianti a gestione indiretta tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi mediante apposite convenzioni.

3. In via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale alle società sportive dilettantistiche locali che hanno dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi e che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal presente Regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioria, quali l'ammodernamento e il potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, eccetera, al fine di un migliore utilizzo delle strutture stesse, in conformità ad apposito progetto proposto all'Ufficio Tecnico ed approvato dalla Giunta Comunale.

4. La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e dagli artt. 73, lett. C), e 76 del R.D. 827/24.

## **TITOLO SECONDO COMPETENZE**

### **Art. 5 – Quadro delle competenze**

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Responsabili dei Servizi, ognuno per le proprie competenze.

### **Art. 6 – Competenze del Consiglio Comunale**

1. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
  - l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
  - l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
  - l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.

### **Art. 7 – Competenze della Giunta Comunale**

1. Spetta alla Giunta Comunale:
  - individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
    - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
    - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale;
  - determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti (cfr. successivo articolo 19);
  - ogni altro adempimento ad essa attribuita dal presente Regolamento.

### **Art. 8 – Competenze dei vari Responsabili**

1. Spetta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in caso di gestione diretta:
  - provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, secondo le modalità stabilite dai successivi art. 10 e 11 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
  - rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi, anche per manifestazioni extrasportive;
  - sospendere le assegnazioni in uso in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore (cfr. successivo articolo 15);
  - revocare le assegnazioni in uso a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento (cfr. successivo articolo 16).
2. Spetta al Responsabile dell'Area Tecnica:
  - stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
  - curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità, idoneità e sicurezza degli impianti sportivi;
  - determinare la stima del canone annuo da porre a base di gara, da sottoporre alla Giunta Comunale;
  - determinare la stima dei massimali per polizze assicurative in relazione anche al valore dell'immobile;
  - esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

3. Spetta al Responsabile della Ragioneria:

- verificare l'avvenuto pagamento delle tariffe, in caso di gestione diretta;
- verificare l'avvenuto pagamento dei canoni e delle utenze, in caso di gestione indiretta.

## **TITOLO TERZO CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE**

### **Art. 9 – Soggetti affidatari**

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, in assenza di gestione diretta da parte del Comune, è affidata prioritariamente ai seguenti soggetti (art. 2, comma 1, L.R. n. 27 del 19.06.2012):

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al Registro Nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fine di lucro;
- b) discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati (art. 2, comma 2, L.R. n. 27 del 19.06.2012):

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
- e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- f) livello di attività svolta;
- g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- l) l'anzianità di iscrizione al registro CONI.

3. La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione ai soggetti di cui al precedente art. 4, comma 4.

### **Art. 10 – Modalità di affidamento**

1. Il Comune di Bucchianico con il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri (art. 3, comma 1, L.R. n. 27 del 19.06.2012):

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune di Bucchianico del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione, che comunque non può eccedere i venti anni (art. 3, comma 1, lettera e), della L.R. n. 27 del 19.06.2012, come modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 15 del 07.06.2013).

2. Il Comune di Bucchianico, al fine della valutazione delle offerte, può individuare ulteriori criteri in aggiunta a quelli di cui al comma precedente ed ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1 dell'art. 9.

### **Art. 11 – Modalità di utilizzo**

1. L'assegnazione in uso dell'impianto comporterà l'assunzione dei seguenti obblighi all'assegnatario e ai relativi utenti:

- apertura, chiusura dell'impianto, controllo accessi mediante l'impiego di proprio idoneo personale;
- custodia dell'impianto, delle apparecchiature, delle attrezzature e dei materiali, per i quali il concessionario sottoscriverà apposita lettera di presa in carico.

2. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica anche con l'ausilio dei gestori.

4. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ad atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, per i controlli che ritengano di effettuare.

5. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti e spazi sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

6. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

7. In caso di danneggiamenti agli impianti e/o alle relative attrezzature, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

8. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni, non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

9. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

10. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

11. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

12. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente gli impianti, i giorni e le ore da destinare all'uso di organizzazioni spontanee di cittadini.

**Art. 12 –  
Utilizzo degli impianti sportivi scolastici**

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole, quando non utilizzati dalle stesse, vengono, previo parere del Consiglio di Istituto, messi a disposizione dei soggetti individuati dall'art. 9 nonché dalle categorie svantaggiate in orario extrascolastico.

2. L'utilizzo di tali impianti è disciplinato attraverso convenzioni che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia degli impianti sportivi in orario extrascolastico.

**Art. 13 –  
Durata dell'assegnazione in gestione e/o uso degli impianti**

1. L'assegnazione in uso di ciascun impianto è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi di durata diversa stabiliti dalla Giunta Comunale e comunque non superiore a 20 anni (art. 3, comma 1, lettera e, della L.R. n. 27 del 19.06.2012, come modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 15 del 07.06.2013).

2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

**Art. 14 –  
Rinuncia**

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

**Art. 15 –  
Sospensione**

1. Le assegnazioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, eccetera, quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

2. Nei casi sopra descritti il Comune provvede, con congruo anticipo, a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico.

4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

**Art. 16 –  
Revoca**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare, del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha facoltà di revocare la concessione in uso con effetto immediato, fermo restando



l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

**Art. 17 –  
Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive**

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, eccetera, compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

2. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto della Giunta Comunale.

**TITOLO QUARTO  
CERTIFICAZIONI – SICUREZZA – AGIBILITA'**

**Art. 18 –  
Certificazione, sicurezza e agibilità impianti**

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso dall'Ufficio Tecnico, sulla base dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul Pubblico Spettacolo.

2. Coloro che hanno richiesto ed ottenuto l'assegnazione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

3. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti è depositata presso l'Ufficio Tecnico.

**TITOLO QUINTO  
TARIFFE**

**Art. 19 –  
Determinazione tariffe**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali a gestione diretta è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate dalla Giunta Comunale.

2. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

3. Per gli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale, le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale e sono versate direttamente al concessionario.

4. Per gli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale, il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari, nei limiti eventualmente previsti dalla concessione.

**Art. 20 –  
Modalità di pagamento**

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in gestione indiretta, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
3. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.
4. Le società che non ottemperino agli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
5. A garanzia dei pagamenti, il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere apposita polizza fidejussoria o cauzione.
6. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

### **Art. 21 – Uso gratuito degli impianti**

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e a gli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito degli impianti a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta Comunale stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
  - accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
  - utilità sociale della manifestazione.

## **TITOLO SESTO CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE INDIRETTA**

### **Art. 22 – Criteri generali per l'affidamento in gestione indiretta**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, la gestione degli impianti sportivi comunali può essere esercitata anche in forma indiretta ovvero da parte di terzi, cui la stessa è stata affidata.

### **Art. 23 – Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale**

1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, ad Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. La convenzione deve essere improntata sulle seguenti priorità (art. 4, c. 3, L.R. n. 27/2012):

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standards tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livelli e tipo d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. Il Comune verifica che lo statuto e/o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- e) obblighi e diritti degli aderenti;
- f) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- g) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

5. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

6. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale.

7. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:

- a) la riserva per gli usi scolastici;
- b) la riserva per attività sociali promosse dal Comune di Bucchianico;
- c) le polizze assicurative di valore adeguato;
- d) l'entità del canone ricognitorio;
- e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze, dei consumi, degli oneri gestionali e della tassa rifiuti;
- f) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.

8. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto né la concessione gratuita di bar o punti di ristoro interni all'impianto.

9. La definizione del valore economico da attribuire agli spazi adibiti a bar o posti di ristoro, dovrà tenere conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all'effettiva capacità di reddito dell'attività. Potranno invece essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.

10. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- a) i criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) l'indicazione degli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) l'entità del canone ricognitorio;
- d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma, e non potrà essere superiore a venti anni.

11. Qualora, in occasione del primo bando di assegnazione, non pervengano proposte per la gestione dell'impianto, la Giunta Comunale potrà escludere il canone ricognitorio e potrà prevedere per il concessionario un contributo annuo, da valutarsi caso per caso.

**Art. 24 –  
Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con  
rilevanza imprenditoriale**

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
  - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
  - b) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
  - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
  - d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze, dei consumi, degli oneri di gestione e della tassa rifiuti;
  - e) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative all'affidamento di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con atto della Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale definisce inoltre con proprio atto:
  - a) i criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b) l'indicazione degli oneri gestionali e della manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
  - c) l'entità del canone, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
  - d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma, e non potrà essere superiore a venti anni.

**Art. 25 –  
Contabilità e rendiconto**

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
3. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare all'Ufficio Tecnico Comunale un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

**Art. 26 –  
Revoca dell'affidamento in gestione indiretta**

1. L'affidamento in gestione indiretta degli impianti sportivi è revocato dalla Giunta Comunale, previa diffida da parte degli Uffici competenti, quando:
  - su apposita relazione dell'Ufficio Tecnico, la manutenzione e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;

- su apposita relazione dell'Ufficio Tecnico, la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- su apposita relazione dell'Ufficio Ragioneria, i pagamenti del canone siano effettuati dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
- su apposita relazione dell'Ufficio Ragioneria, i pagamenti delle utenze siano effettuati dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
- per non ottemperanza a quanto disposto nella convenzione.

2. Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

### **Art. 27 – Recesso del concessionario**

1. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei.

In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento danni.

2. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Amministrazione C.le con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

### **Art. 28 – Cauzione**

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a proprio carico, il concessionario costituisce una cauzione pari al 10% dell'importo complessivo della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

2. Eventuali investimenti per nuove realizzazioni a carico del concessionario, proposte in fase di affidamento in aggiunta agli obblighi minimi e per i quali sia prevista l'acquisizione gratuita da parte del Comune al termine della concessione, devono essere garantiti con una cauzione per all'ammontare dell'investimento stesso.

3. La cauzione di cui al punto 1 viene svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il soggetto aggiudicatario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. Il Comune ha diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del soggetto aggiudicatario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni che potessero derivare da dette inadempienze. La cauzione di cui al punto 2 viene svincolata alla realizzazione dell'investimento proposto e previo accertamento della regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico C.le.

### **Art. 29 – Penali**

1. In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli da parte del Comune, e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione, sarà richiesto il pagamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, di una penale pari al canone annuo di concessione, che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà

pronunciarsi la Giunta Comunale.

### **Art. 30 – Responsabilità verso terzi**

1. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalla concessione. A tale scopo il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa in forma ALL RISK a garanzia dei danni materiali e diretti causati ai beni dati in gestione;

## **TITOLO SETTIMO RINVII E NORME TRANSITORIE**

### **Art. 31 – Rinvii**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
- alla Legge Regione Abruzzo n. 15 del 07.06.2013 (modifica alla L.R. n. 27 del 19.06.2012);
  - alla Legge Regione Abruzzo n. 27 del 19.06.2012, per la disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Regione Abruzzo;
  - all'art. 90, comma 25, L. n. 289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
  - al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per le norme di gestione degli impianti sportivi;
  - alla vigente normativa in materia di concessioni e appalti e, in particolare, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - alla L. n. 91/81, per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
  - alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI, per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
  - alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva, per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
  - alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

### **Art. 32 – Efficacia del Regolamento e norme transitorie**

1. Trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli affidamenti della gestione di impianti sportivi effettuati anteriormente perdono effetto.
2. Sono fatti salvi, sino alla loro scadenza contrattuale, quelli affidati a società sportive che devono concludere i campionati a cui sono regolarmente iscritti sempreché risultino, al 60° giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, in regola con i pagamenti dei canoni stabiliti e con il rimborso delle somme pagate dal Comune per le utenze relative agli impianti a loro affidati.

### **Art. 33 – Norme finali**

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.